

province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in € 482.734,63 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in € 30.805,00.

5. La Regione Calabria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 726

19A02632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 10 aprile 2019.

Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). (Delibera n.312).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell'Autorità;

Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)» dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;

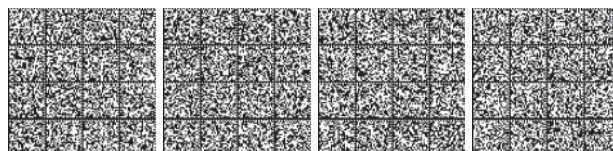
Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;

Vista la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016 secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorità sono ripartite per materia e per ambiti di competenza;

Vista la necessità di ridefinire l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers*, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell'Ufficio stesso;

Considerato che la *ratio* della legge n. 179/2017 è la tutela del segnalante, che è assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Tenuto conto che l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* è tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinché il



segnalante non venga discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno della propria amministrazione di un sistema per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;

Considerato che nell'adunanza del 10 aprile 2019 sono state approvate in via definitiva le modifiche al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*);

Delibera:

Al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)*

L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) è stato sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54-bis*). — 1. L'ufficio che riceve la segnalazione procede all'archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;

e) intervento dell'Autorità non più attuale;

f) finalità palesemente emulativa;

g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, l'ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia. L'ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, come previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.

3. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell'avvenuta archiviazione, nonché l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Nell'adunanza del 10 aprile 2019 il Consiglio ha approvato l'allegato testo coordinato del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nel sito istituzionale dell'autorità, insieme al testo coordinato del regolamento. L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) come modificato all'art. 1, entrerà in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2019

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019

Il Segretario: ESPOSITO

19A02652

